



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Regionali

Alle Scuole Centrali Antincendi

Alla Scuola di Formazione Operativa

All'Area FMP

e p.c. all'Ufficio del capo del Corpo Nazionale dei Vigili  
del Fuoco

Oggetto : 88° Corso AA.VV.F. – trasmissione decreto di modifica al Decreto 232 del 16.12.2020.

Si trasmette in allegato il decreto DCFORM 89 del 06/08/2020 contenente le modifiche al  
Decreto 232 del 16.12.2020, resi necessarie a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

GN / MD

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Vallefuoco)

*(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)*



D.M. n. DCF

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 recante *“misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

INFORMATE le OO. SS.;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. decreti Capo CNVVF 107 del 25.05.2020 che modifica il decreto del Capo Dipartimento n. decreti Capo CNVVF 23 del 21.1.2019;

RAVVISATA la necessità di modificare il Decreto DCFORM n. 232 del 16.12.2019 con cui sono stati definiti il programma didattico e le modalità di svolgimento dell'88° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, a seguito dei vincoli imposti dall'emergenza Covid-19;

## DECRETA

### Art. 1

*Modifiche agli artt. 1, 3 e 5 del Decreto DCFORM del 16 Dicembre 2019, n. 232*

1. La durata dell'88° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, di cui all'art. 1 comma 1 del decreto DCFORM 232 del 16.12.2019, è rimodulata in effettivi 10 mesi, dei quali 9 di formazione teorico-pratica e 1 di applicazione pratica.
2. Il programma didattico del periodo di formazione teorico-pratica, di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto DCFORM 232 del 16.12.2019, si articola in moduli didattici teorici, moduli teorico-pratici intensivi e moduli di pratica professionale.
3. Alcuni contenuti didattici possono essere erogati in modalità a distanza.
4. L'attività di formazione teorico-pratica nella seconda e terza fase di cui all'art. 1 comma 3 punti b) e c) del decreto DCFORM 232 del 16.12.2019 è rimodulata come di seguito specificato:
  - dal 12 marzo al 19 giugno 2020: svolgimento dell'attività didattica in modalità a distanza;
  - dal 22 giugno al 7 agosto 2020: svolgimento delle attività didattiche presso le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa;
  - dal 10 al 28 agosto 2020: svolgimento delle attività didattiche e di affiancamento presso i Comandi di residenza degli allievi;
  - dal 31 agosto al 2 ottobre 2020: svolgimento delle attività didattiche presso le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- nella parte terminale del periodo di cui al punto precedente gli allievi sostengono gli esami finali.
- 5. Nel conteggio dei giorni di assenza, di cui all'art. 5 comma 1 punti e), f) e g) del decreto DCFORM 232 del 16.12.2019, sono esclusi i periodi di assenza comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19.
- 6. Le prove di verifica periodiche a carattere diagnostico-sommativo di cui all'art. 7 del decreto DCFORM 232 del 16.12.2019 vengono modificate secondo quanto stabilito dal seguente art. 2.
- 7. L'esame finale di cui all'art. 8 del decreto DCFORM 232 del 16.12.2019 si svolge secondo le modalità riportate nel seguente art. 3.
- 8. La formulazione della graduatoria di fine corso, di cui all'art. 9 del decreto DCFORM 232 del 16.12.2019, viene prodotta con i criteri stabiliti nel seguente art. 4.

## Art. 2

*Modifiche all'art. 7 del Decreto DCFORM del 16 Dicembre 2019, n. 232*

1. Le prove di verifica periodiche di cui all'art. 7 comma 1 del decreto DCFORM 232 del 16.12.2019, finalizzate alla valutazione continua dei risultati dell'apprendimento, sono relative a moduli teorici, moduli teorico-pratici intensivi, moduli pratici di addestramento professionale e moduli di addestramento ginnico-natatorio.
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione delle verifiche periodiche concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art. 4 comma 1.
3. Le prove di verifica relative alle materie teoriche di cui all'art. 7 comma 3 del Decreto DCFORM 232 del 16.12.2019 sono le seguenti:
  - *Chimica*
  - *Sostanze pericolose*
  - *Sostanze estinguenti*
  - *Attrezzature di intervento (parte teorica)*
  - *Formazione del lavoratore ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.P.I.*
  - *Idraulica*
  - *Procedure operative standard*

La valutazione ( $V_{\text{teorici}}$ ), per ciascuna prova, viene espressa in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale. La prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

La valutazione relativa ai moduli teorici, che concorre fino ad un massimo di 10/100 alla composizione del voto complessivo di fine corso, è data dalla media dei risultati ottenuti nelle singole verifiche periodiche previste dal programma.

4. Le prove di verifica relative alle materie teorico-pratiche intensive di cui all'art. 7 comma 4 del Decreto DCFORM 232 del 16.12.2019 sono le seguenti:
  - *Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali*
  - *Tecniche di Primo Soccorso Sanitario*
  - *NBCR*
  - *Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti*
  
5. Le prove di verifica relative ai moduli pratici di addestramento professionale di cui all'art. 7 comma 5 del Decreto DCFORM 230 del 9.12.2019 sono le seguenti:
  - *Attrezzature di Intervento (pratica)*
  - *Impianti SFO*
  - *Scala aerea*
  - *Scala a ganci*
  - *Scala italiana*
  - *Cordami e nodi*
  
6. La valutazione relativa ai moduli teorico-pratici intensivi ( $V_{pratici}$ ) di cui al comma 4 ed ai moduli pratici di addestramento professionale di cui al comma 5 del presente articolo concorre fino ad un massimo di 30/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è così composta:
  - a) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni delle prove relative alle attrezzature di intervento (Estintori, Motopompe, Motoseghe, Mototroncatrici, Gruppo pneumatico di sollevamento, Lancia termica), agli impianti S.F.O. (Camera a fumo, cesoie e divaricatori, G.P.L. – bombola).
  - b) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di Tecniche di Primo Soccorso Sanitario - I modulo SAF Basico (ex Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali I livello fase A) - Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti – NBCR.
  - c) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di addestramento professionale (Scala italiana, Scala aerea, Scala a ganci, Cordami e nodi).

La valutazione per ciascuna delle prove relative ai suddetti moduli viene espressa in centesimi, ovvero in altra base successivamente trasformata in base centesimale mediante opportuni fattori di conversione. Le medie delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elaborate senza arrotondamenti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

A seconda delle prove, il giudizio di sufficienza corrisponde a valori numerici diversi; inoltre tale giudizio può coincidere con il punteggio della singola prova (se costituita da un'unica fase) oppure può essere il risultato della combinazione dei punteggi conseguiti dall'allievo nelle varie fasi in cui la prova è articolata. Più precisamente:

- Per ciascuna delle prove pratiche relative ai moduli "Scala aerea", "Scala a ganci", "Scala italiana", "Estintori", "Motopompa", "Motosiega", "Mototroncatrice", "Gruppo pneumatico di sollevamento", "Lancia termica", la sufficienza viene conseguita con un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
- Per la prova pratica relativa al modulo "Cordami e nodi", la valutazione dipende dal punteggio conseguito dall'allievo in ciascuna delle tre fasi in cui si articola la prova stessa (esecuzione di un "nodo di ancoraggio", esecuzione di un "nodo di giunzione", esecuzione di un "nodo di salvataggio", estratti a sorte dall'allievo fra quelli previsti dal programma del modulo).

La sufficienza si ottiene conseguendo, in ciascuna fase della prova, un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Una valutazione insufficiente, in una qualsiasi delle fasi costituenti la prova, determina, per l'allievo, l'interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l'allievo dovrà recuperare l'intera prova pratica (tre fasi di valutazione).

Qualora l'allievo abbia raggiunto la sufficienza in tutte le tre fasi costituenti la prova, il punteggio complessivo è composto dalla somma ponderata dei punteggi parziali, secondo la seguente formula:

$$V_{\text{cordami e nodi}} = V_{N. \text{ ancoraggio}} * 0,3 + V_{N. \text{ giunzione}} * 0,2 + V_{N. \text{ salvataggio}} * 0,5$$

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo "Tecniche di Primo Soccorso Sanitario", la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovra pratica BLS, manovra pratica SVT); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
  - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 45 su 60;
  - b) prima manovra pratica (BLS): punteggio maggiore o uguale a 75/100;
  - c) seconda manovra pratica (SVT): punteggio maggiore o uguale a 75/100.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al I modulo SAF Basico (ex Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali I livello – fase A), la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

teorico e manovre pratiche su prima e seconda postazione). Le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:

- a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 28 su 35;
- b) manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 42/69, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 4 zeri complessivamente;
- c) manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 20/33, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 2 zeri complessivamente.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo NBCR, la valutazione è costituita dal complesso del punteggio conseguito dall'allievo nel test teorico-pratico di cui si compone la prova. La soglia di sufficienza è un punteggio maggiore o uguale a 60/100 conseguito nel test teorico-pratico. In caso di insufficienza l'allievo dovrà recuperare la prova non superata.
- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo "Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti" la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle due fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico e manovra pratica). Le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
  - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 21 su 30;
  - b) manovra pratica: punteggio maggiore o uguale a 21/30.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate. Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle due fasi.

7. Le prove di verifica relative all'addestramento ginnico-natatorio consistono in verifiche ginniche e verifiche di nuoto, effettuate presso la DCF, al termine dei rispettivi programmi di formazione.

La valutazione complessiva delle verifiche ginnico-natatorie ( $V_{\text{ginnico-natatorie}}$ ) concorre fino ad un massimo di 10/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è composta come di seguito riportato.

- a) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre prove di cui si compone la verifica ginnica: "Quiz automantenimento", "Prova pratica mista 60 secondi" (esercizi a corpo libero forza-destrezza), "Corsa di 1600 metri piani".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica ginnica, tutti i punteggi delle tre prove dovranno essere espressi in centesimi, pertanto anche il tempo ottenuto nella prova *“Corsa di 1600 metri piani”* dovrà essere convertito in centesimi mediante la tabella di conversione riportata in calce alla specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- media dei punteggi delle tre prove di cui alla lettera a) maggiore o uguale a 60/100;
- punteggio di ciascuna delle tre prove di cui alla lettera a) superiore a zero.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, al fine di raggiungere la sufficienza così come stabilita al precedente capoverso, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

- b) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nella seconda e nella terza delle tre prove di cui si compone la verifica natatoria (*“Nuoto orizzontale in immersione”*, *“Sostentamento verticale”*, *“Nuoto in stile libero”*).

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica natatoria i singoli tempi ottenuti nella seconda e nella terza delle tre prove di cui alla lettera b) sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi mediante la tabella di conversione riportata nella specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- superamento della prima prova: 12 metri di nuoto orizzontale in immersione;
- punteggio in ciascuna delle due prove successive non inferiore a 60/100.

Il conseguimento della sufficienza comprova il raggiungimento del requisito del *“saper nuotare”*, così come definito dalla Circolare DCF MISA 8/2006.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

Per ciascuna delle prove ginniche e natatorie sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica.

8. L'allievo che in una o più verifiche periodiche ottenga un giudizio di insufficienza, ha la possibilità di recuperarla ripetendo la prova una sola volta prima dell'esame finale; qualora anche nella prova di recupero l'allievo ottenga una valutazione insufficiente, sarà sottoposto ad ulteriore prova di accertamento specifico in sede di esame finale, con le condizioni specificate al successivo comma 9 del presente articolo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

9. Il corsista per il quale la Commissione d'esame finale esprima almeno una valutazione insufficiente nelle prove di accertamento specifico di cui al precedente comma 8 viene dimesso dal corso come disposto dall'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto DCFORM 232 del 16.12.2019.
10. Durante la fase formativa del corso, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative, sono individuati dei periodi destinati al recupero delle verifiche periodiche di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 la cui durata complessiva è non inferiore ad una settimana.
11. Il recupero delle verifiche per gli allievi risultati a vario titolo assenti in una o più prove di verifica periodiche viene effettuato prima dello svolgimento dell'esame finale, sulla base delle disposizioni della Direzione del Corso.
12. L'allievo vigile del fuoco che effettui un numero di assenze superiore al 20% dei periodi programmati in uno o più dei seguenti moduli intensivi: "SAF", "TPSS", "NBCR", "Costruzioni dissesti statici e puntellamenti", o che non superi l'esame di fine modulo, viene ammesso al periodo di recupero. Al termine del recupero sostiene gli esami, da effettuarsi prima dell'esame finale.

## Art. 3

*Modifiche all'art. 8 del Decreto DCFORM del 16 Dicembre 2019, n. 232*

1. Al termine dei nove mesi di formazione teorico-pratica ciascun allievo è sottoposto ad un esame presso le Scuole Centrali Antincendi. Gli esami finali si svolgono nel periodo 21 settembre – 2 ottobre 2020, preceduti dalle sessioni di recupero delle verifiche periodiche. Gli esami finali consistono di una prova scritta e di un percorso operativo di intervento, articolato in parte I e parte II.
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione dell'esame finale, elaborato senza arrotondamenti, concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art. 4 comma 1.
3. La prova scritta, la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 20/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in un questionario a risposta multipla e verte sugli argomenti oggetto del corso. La valutazione viene espressa in centesimi e la prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
4. Il percorso operativo di intervento (parte I), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 22,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste di una sequenza di operazioni che comportano l'applicazione di tecniche operative e l'utilizzo di attrezzature di soccorso, come di seguito riportato:
  - a) manovra n° 1: vestizione;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- b) manovra n° 2: trave di equilibrio con trasporto di due manichette ed una lancia da Ø 45;
- c) manovra n° 3: stendimento, collegamento della lancia e collegamento ad idrante;
- d) manovra n° 4: indossamento dell'autorespiratore a ciclo aperto;
- e) manovra n°5: salita al 2° piano del castello di manovra con l'uso della Scala Italiana e trasporto manichetta.

La Commissione d'esame finale può ridurre il numero di manovre di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e).

La valutazione finale della prova del percorso operativo di intervento (parte I), elaborata senza arrotondamenti, è data dalla somma delle valutazioni conseguite nelle manovre da a) ad e), ovvero dalla somma delle valutazioni conseguite dalle manovre eventualmente ridotte nel numero dalla Commissione d'esame finale. La prova si intende superata con giudizio di sufficienza se si consegue un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Per la prova sopra descritta gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati nella specifica scheda di verifica.

5. Il percorso operativo di intervento (parte II), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 7,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste nella prova relativa all'attrezzatura di intervento "Estintori".
6. Gli esiti dell'esame finale sono pubblicati dalle Scuole Centrali Antincendi con arrotondamento alla terza cifra decimale.
7. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.

## Art. 4

*Modifiche all'art. 9 del Decreto DCFORM del 16 Dicembre 2019, n. 232*

1. Il voto complessivo conseguito da ciascun allievo al termine del corso è espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale ed è ottenuto secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} * (10/100) + V_{\text{pratici}} * (30/100) + V_{\text{ginnico-natatorie}} * (10/100)]_{\text{prove periodiche}} + [V_{\text{scritto}} * (20/100) + V_{\text{percorso p. I}} * (22,5/100) + V_{\text{percorso p. II}} * (7,5/100)]_{\text{esame finale}}$$

dove:

- il risultato complessivo delle verifiche periodiche è composto dalla somma pesata delle valutazioni di cui all'art. 2 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Decreto;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- il punteggio complessivo dell'esame finale è composto dalla somma pesata della valutazione relativa alla prova scritta, di cui all'art. 3 comma 3 del presente Decreto, della valutazione relativa al percorso operativo di intervento parte I, di cui all'art. 3 comma 4 del presente Decreto, e della valutazione del percorso operativo di intervento parte II di cui all'art. 3 comma 5 del presente Decreto.

Pertanto il voto di fine corso viene determinato, fino a 50/100, dall'esito delle verifiche periodiche e, per i restanti 50/100, dall'esito delle prove di esame finale.

2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle verifiche periodiche, la valutazione di sufficienza conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60; analogamente, la valutazione di sufficienza conseguita nella prova di accertamento specifico in sede di esame finale, prevista all'art. 2 comma 8 del presente Decreto, annulla e sostituisce le precedenti valutazioni di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,36.
3. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle prove costituenti l'esame finale, la valutazione di sufficienza conseguita a seguito della ripetizione della prova, di cui all'art. 3, comma 7 del presente Decreto, annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60.

Il voto complessivo di fine corso è utile ai fini della determinazione della graduatoria di fine corso ed è trasmesso dalla Direzione Centrale per la Formazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

GN / MD

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Vallefuoco)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)